

# Guida ai costi del riesame

## Commissione amministrativa del riesame

La presente guida emanata dalla Commissione amministrativa del riesame è pubblicata in linea con l'articolo 23, paragrafo 3, della Decisione della BCE, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento<sup>1</sup> (la "Decisione").

## Costi del riesame

La BCE ha stabilito che i costi a carico dei richiedenti siano costituiti da un importo forfettario; si opera una distinzione fra i costi a carico delle persone fisiche e quelli a carico delle persone giuridiche.

**Costi per le persone fisiche:** 500 euro

**Costi per le persone giuridiche<sup>2</sup>:** 5.000 euro

Tali importi forfettari fanno salve le norme seguenti.

- La BCE può esigere da un richiedente il pagamento delle spese del procedimento derivanti dal ritardo dovuto al fatto che esso abbia omesso di ottemperare alle istruzioni impartite dalla Commissione amministrativa o alle disposizioni della Decisione<sup>3</sup>.
- Ove il Consiglio direttivo della BCE abroghi o modifichi la decisione iniziale a seguito dell'istanza di riesame, il richiedente non sostiene alcun costo. In questi casi la BCE rimborserà i costi sostenuti dal richiedente per la presentazione di prove scritte o orali, compresi i costi di rappresentanza legale, purché non siano sproporzionati.

## Pagamento

La BCE emetterà nei confronti del richiedente un avviso afferente l'ordine relativo ai costi successivamente o insieme alla notifica della nuova decisione adottata dal Consiglio direttivo oppure dopo la revoca dell'istanza di riesame da parte del

---

<sup>1</sup> GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47.

<sup>2</sup> Per persone giuridiche si intendono tutti gli enti creditizi soggetti alla vigilanza e altre persone giuridiche quali associazioni di consumatori o creditori.

<sup>3</sup> Articolo 13, paragrafo 1, della Decisione.

richiedente. Il richiedente è tenuto a pagare i costi entro 20 giorni lavorativi tramite bonifico su un determinato conto della BCE<sup>4</sup>.

## Contesto generale

### Norme applicabili

In conformità all'articolo 21 della Decisione, il richiedente è tenuto a sostenere una parte dei costi del riesame, condotto dalla Commissione amministrativa, avente per oggetto una decisione della BCE. Il Consiglio direttivo della BCE decide in merito alla ripartizione dei costi da porre a carico del richiedente sulla base di una proposta del Consiglio di vigilanza. Ove il Consiglio direttivo abroghi o modifichi la decisione iniziale a seguito dell'istanza di riesame, il richiedente non sostiene alcun costo.

### Principio alla base della determinazione dei costi del riesame

La Decisione stabilisce che i costi del riesame comprendono i costi "ragionevolmente" sostenuti per il riesame.

Per la BCE questa disposizione non va intesa solo dalla prospettiva dei costi effettivamente sostenuti, ma anche da quella dei richiedenti; a tal fine si è tenuto conto della prassi per le spese di riesame amministrativo delle decisioni di vigilanza a livello nazionale e dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

### Clausola di revisione

A fine 2016 la BCE riesaminerà la metodologia applicata agli ordini relativi ai costi.

---

<sup>4</sup> Articolo 21, paragrafo 6, della Decisione.